



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del 24 settembre 2012, n. 82, recante *“indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”*;

VISTO l’art.5, comma 6, del citato decreto D.D.G. 82 del 2012 che dispone: *“Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura”*;

VISTA la domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale presentata dalla candidata Elemento Antonietta per la classe di concorso AAAA **“Scuola dell’Infanzia”**;

VISTO il punteggio conseguito alla prova preselettiva dall’aspirante Antonietta Elemento, pari a 30/50;

VISTO il ricorso n. 1819 del 2013 con il quale la suddetta docente adiva il Tar Lazio al fine di vedere riconosciuto il suo diritto alla partecipazione alla prova scritta avendo conseguito la soglia della sufficienza aritmetica;

VISTA l’ordinanza cautelare n. 950/2013 emessa dal Tar per il Lazio, con la quale la ricorrente veniva ammessa a sostenere la prova scritta superando di conseguenza la selezione;

VISTA la graduatoria per la cl.c. AAAA **“Scuola dell’Infanzia”** pubblicata in data 28.08.2013 con decreto Prot. N. AOODRCA6361/U/23 nella quale Antonietta Elemento risulta inserita con riserva;

LETTA la sentenza di merito n° 16538 del 08.11.2023, con la quale il Tar Lazio stabilisce che *“La censura è stata accolta sotto il profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza della disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva...”* e che *“i ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali e che sono stati inseriti nella graduatoria di merito con la clausola “con riserva” devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di che trattasi”*;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza disponendo l’inserimento a pieno titolo della candidata Elemento Antonietta, nelle graduatorie di merito della cl.c. AAAA per la Regione Campania;

DECRETA

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 NAPOLI

Art. 2) La candidata **Elemento Antonietta** è inserita, a pieno titolo, per l'effetto dell'avvenuto scioglimento della riserva nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 82 del 2012, per la classe di concorso AAAA “**Scuola dell’Infanzia**” per la Regione Campania.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa.

All'albo

Responsabili del procedimento:

Luisa Franzese - Dirigente Ufficio VI

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it

Martina Addolorato - Funzionario Ufficio VI

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it

